



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 58 del 16/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici**, addì **sedici**, del mese di **luglio**, nella **Sala del Tempo dell'Associazione La Clessidra**, convocato con avvisi scritti per le ore 19:30 e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.

In aula risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
NANNETTI FEDERICA	Sindaco	X	
CAMPANA LORENZO	Consigliere anziano	X	
PICCININI OSCAR	Presidente	X	
ANSALONI ERIKA	Consigliere	X	
CANADE' SONIA	Consigliere	X	
CENSI STEFANO	Consigliere	X	
ACERBI ANDREA	Consigliere	X	
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO	Consigliere	X	
POLLASTRI BARBARA	Consigliere	X	
BELLEI RITA	Consigliere		X
ZOBOLI ANDREA	Consigliere	X	
BORSARI ILEANA	Consigliere	X	
BELVISO UMBERTO	Consigliere	X	
CAVALIERE MARILENA	Consigliere	X	
RONCHETTI ELENA	Consigliere	X	
PANZETTI GIAN LUCA	Consigliere		X
MALAGUTI MATTEO	Consigliere		X

Presenti: 14 Assenti: 3

Assiste all'adunanza il **Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra RIVI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio Sig. Oscar PICCININI introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Svolgono le funzioni di scrutatori i sigg.ri: CANADE' SONIA, ZOBOLI ANDREA, BORSARI ILEANA.

Sono presenti gli assessori: GHIDONI DANIELE, PICCININI ENRICO, SPADA ANTONELLA, GREZZI STEFANIA, DI STEFANO FEDERICO.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione dell'Assessore Antonella Spada che illustra in maniera ampia e dettagliata la proposta deliberativa in oggetto indicata;
- Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- Visto il Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (di seguito: addizionale comunale IRPEF), la quale si compone di:
 - un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
 - un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);
- Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: "3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";
- Atteso che, in materia di addizionale comunale IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

- Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *“11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*;

- Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale IRPEF differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'IRPEF, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

- Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

- Dato atto che il Comune di Nonantola:

- ha istituito nell'anno 2000 l'addizionale comunale IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20.05.2014 ha fissato allo 0,8% l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2014, confermando che non si fa luogo alla sua applicazione qualora il reddito imponibile risulti inferiore a euro 10.000;

- Visto lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, predisposto dalla Giunta

Comunale;

- Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nella Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2015-2017;

- Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017:

- i. confermare l'aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF in misura pari allo 0,8%;
- ii. confermare una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a euro 10.000;

- Quantificato presuntivamente in € 1.450.000 il gettito dell'addizionale IRPEF per l'anno 2015, derivante dall'applicazione dell'aliquota unica e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale;

- Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- Sentiti gli interventi resi in aula consiliare dal Consigliere Ronchetti Elena (Capogruppo Amo Nonantola), dal Consigliere Zoboli Andrea (Capogruppo Partito Democratico), dal Sindaco Nannetti Federica.

- Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono riportati in testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli atti dell'odierno Consiglio comunale.

- Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore dell'Area Economico-finanziaria, dott. Luigino Boarin, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. N. 267/2000;

- Sentito il Segretario Generale, dott.ssa Alessandra Rivi, la quale ritiene che la proposta della presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di legge, di Statuto e di Regolamento;

- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- Visto lo Statuto Comunale;

A) Con 11 voti favorevoli espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri votanti, Consiglieri presenti 14, 3 astenuti (Ronchetti, Cavaliere, Belviso);

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nel testo di cui all'Allegato A) al presente provvedimento per fare parte integrante di esso;
- 2) Di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura del 0,8%, con una soglia di esenzione per i redditi complessivi IRPEF inferiori a euro 10.000;
- 3) Di quantificare presuntivamente in € 1.450.000 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e dall'esenzione, stabilite con il regolamento di cui al precedente punto;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con 11 voti favorevoli espressi in forma palese dai N. 11 Consiglieri votanti, Consiglieri presenti 14, 3 astenuti (Ronchetti, Cavaliere, Belviso);

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Oscar PICCININI
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Alessandra RIVI
sottoscritto digitalmente
